

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2025, n. 1474

Accordo Regione Puglia e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai fini della L.R. n. 36/2016 "Catasto energetico regionale" per l'importo totale di €115.000,00. Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025 e plur. 2025-2027, previa istituzione nuovo capitolo di spesa ai sensi art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- la L.R. n. 36 del 5 dicembre 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Transizione Energetica concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

PRESO ATTO:

- a. delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b. della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c. del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare lo schema dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ENEA e Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, comprensivo dell'allegato tecnico (Allegato A) relativo alla gestione e aggiornamento del sistema automatizzato del catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (APE) e del catasto degli impianti termici ubicati nel territorio regionale e la creazione e gestione del Catasto Energetico Unico regionale (CEU) come da L.R. 36 del 5 dicembre 2016 e s.m.i.;
2. di riferire che l'accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata biennale, con possibilità di eventuale rinnovo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ai sensi del combinato

disposto dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 36/2023 art. 7 comma 4;

3. di autorizzare, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con DGR n. 26 del 20/01/2025, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l'importo di € 115.000,00 (centoquindicimilaeuro), così come indicato nella "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e agli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm. ii;
5. di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 15 giugno 2023, n.18;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale";
8. di notificare, il presente provvedimento, a cura della Sezione Transizione Energetica, ad ENEA e Responsabile della Transizione Digitale.

IL Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Accordo Regione Puglia e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai fini della L.R. n. 36/2016 "Catasto energetico regionale" per l'importo totale di €115.000,00. Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025 e plur. 2025-2027, previa istituzione nuovo capitolo di spesa ai sensi art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Preambolo:

- la L.R. n. 36 del 5.12.2016 all'art. 1, comma 2, lettera b) ha istituito il "Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica";
- la medesima L.R. n. 36 del 5.12.2016 all'art. 3, comma 1, stabilisce che la Giunta regionale, ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, adotta disposizioni di dettaglio per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici";
- l'art. 14, denominato "Catasto energetico regionale", ha, così, disciplinato:
 1. La Regione Puglia, in applicazione dell'articolo 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, allo scopo di conoscere, in modo completo e unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione e l'implementazione di un sistema informativo unico regionale per il censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la registrazione delle attività di accertamento e ispezione periodica(...);
 2. il sistema unico informativo regionale di cui al comma 1 assume la denominazione di "Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica" e sarà denominato "Catasto energetico regionale"; in esso dovranno confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti presso le autorità competenti e le informazioni relative agli attestati di prestazione energetica relativi a tutti gli immobili ubicati nel territorio regionale;
 3. per la copertura dei costi necessari per la realizzazione, l'implementazione e la gestione del Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le attività di accertamento e ispezioni sulle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti termici è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti (...);
- all'art. 15 è stabilito che "Il Catasto energetico regionale permette la dematerializzazione dei documenti, delle pratiche amministrative e l'uniformità delle procedure inerenti alla gestione degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica degli edifici e ha i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici e omogenei sul territorio regionale;
 - b) realizzare servizi per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
 - c) gestire il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione sugli impianti termici;

- d) gestire il sistema di accreditamento dei soggetti certificatori energetici;
 - e) gestire, attraverso lo strumento del portafoglio digitale, il versamento dei contributi da parte degli utenti del Catasto energetico regionale a beneficio della Regione Puglia per l'accesso al sistema di accreditamento e per la registrazione delle singole attestazioni di prestazione energetica.
- all'art. 16, comma 1, si prevede che la Regione Puglia, anche tramite la società Innova Puglia S.p.A., provvede alla gestione telematica del "Catasto energetico regionale", al coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle disposizioni inerenti, nonché al supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti e ispezioni sui dati degli impianti termici, etc;
- ai fini di cui al precedente comma, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, oggi Sezione Transizione Energetica, nell'ambito delle risorse rivenienti dalla previsione formulata all'articolo 14, comma 3, individuava, essendo autorizzato ex lege, ENEA quale soggetto a cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici. Nell'ambito della gestione del Catasto energetico regionale, le autorità competenti, ex art. 16, comma 3, sono tenute in particolare:
 - a) a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti localmente, nel "Catasto energetico regionale";
 - b) al caricamento di tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore a un mese solare;
 - c) alla validazione delle dichiarazioni, dei rapporti di controllo, delle installazioni e dei dati inseriti, da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza;
- con D.G.R. n. 807 del 29 maggio 2017, la Giunta Regionale provvedeva, pertanto, ad approvare lo schema di Convenzione con ENEA di cui sopra;
- la citata Convenzione avente per oggetto "Progettazione e realizzazione di un Sistema Automatizzato per la Gestione del Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (APE) e del Catasto degli Impianti Termici ubicati nel territorio regionale", è stata sottoscritta in data 21 settembre 2017;
- con D.D. n. 42 del 16 marzo 2021 il Dirigente vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva ad approvare l'Atto integrativo alla Convenzione (e relativi allegati) con ENEA sottoscritta in data 21 settembre 2017, modificando il cronogramma previsto e prolungando la durata della suddetta Convenzione fino al 30 giugno 2025, al fine di completare le attività programmate in una ottica di continuità con le iniziative già poste in essere, senza rimodulazione delle attività medesime e dei relativi costi. Il citato Atto integrativo è stato sottoscritto fra le parti in data 30 aprile 2021;
- per effetto di tale Convenzione, con D.D. n. 8 del 23/01/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, è stato attivato il Catasto Energetico regionale degli attestati di prestazione energetica (APE) attraverso la piattaforma informatica "APE Puglia";

- con D.D. 22 maggio 2023, n. 105 la Sezione Transizione Energetica, in applicazione dell'art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 74/2013, e della L.R. 5 dicembre 2016 n. 36, è stato attivato il portale del Catasto Regionale degli impianti termici di secondo livello "CIT-Puglia", quale sistema informativo unico regionale per il censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la registrazione delle attività di accertamento ed ispezione periodica degli impianti termici. La nuova piattaforma avente denominazione: www.citpuglia.enea.it è attiva dal 22 maggio 2023 e le relative Linee Guida sono state pubblicate nella sezione documentazione della piattaforma suindicata.

Considerato che:

- risulta necessario proseguire l'attività di collaborazione tra ENEA e Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, in quanto tra le attività poste in capo alle Regioni dal D.Lgs n. 192/2005 e dal relativo D.P.R. n. 74/2013 vi è anche quella di istituire un Catasto degli Impianti termici che deve interloquire con il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica. Per tale motivazione, ENEA ha proposto alla Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, la realizzazione di un *Allegato Tecnico per la gestione e aggiornamento del sistema automatizzato del catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) nonché del catasto degli impianti termici ubicati nel territorio regionale e la creazione e gestione del catasto energetico unico regionale (CEU)*.

Ritenuto che:

1. un accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 nel caso in cui regoli la realizzazione di obiettivi di interesse comune alle parti, con una reale suddivisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
2. la collaborazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al proseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dal presente Accordo;
 - la conformità di tali accordi con la normativa europea è stata verificata dalla giurisprudenza dapprima con riferimento alla direttiva 2004/18/CE, e, successivamente, con riferimento all'art. 12, comma 4 della direttiva 2014/24/UE.

- l'accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo.

Considerato altresì che:

- ENEA è un Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, posto sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica, ex articolo 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55;
- ENEA è un Ente finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- ENEA ha realizzato il sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che contiene la banca dati nazionale degli attestati che dialogherà con i vari sistemi regionali; il SIAPE è stato realizzato e viene gestito da ENEA con lo scopo primario di restituire una immagine dettagliata dello stato dell'arte della riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale.

Ritenuto infine che:

- alla luce dell'*Allegato Tecnico* proposto da ENEA, la Sezione Transizione Energetica ravvisa i presupposti per la stipula di un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni quali:
 - l'Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico comune che le Parti hanno l'obbligo di perseguire alla luce delle finalità istituzionali delle stesse;
 - alla base dell'Accordo vi è una reale suddivisione di compiti e responsabilità, così come dettagliate nell'*Allegato Tecnico*;
 - le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente Accordo;
 - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - il ricorso all'Accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- con nota prot. n. 0289235/2025 del 29/05/2025, la Sezione Transizione Energetica ha chiesto al Responsabile della Transizione Digitale di esprimere un parere in merito all'*Allegato Tecnico* di cui sopra. Con nota prot. 0309062/2025 del 10/06/2025, il Responsabile della Transizione Digitale ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni;
- la spesa complessiva relativa all'Accordo, di durata biennale, è di €115.000,00, di cui € 60.000,00 costituiscono l'importo massimo relativo alla prima annualità e €55.000,00 l'importo massimo

relativo alla seconda annualità. Conseguentemente, la spesa di competenza per l'anno 2025 è di € 30.000,00, per l'anno 2026 è di € 50.000,00 e per l'anno 2027 è di € 35.000,00.

Tanto premesso, visti altresì:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, "Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011" e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;
- l'art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la L.R. n. 42 del 31 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025";
- la L.R. n. 43 del 31 dicembre 2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 26 del 20 gennaio 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene dunque di proporre alla Giunta Regionale:

- di approvare lo schema d'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ENEA e Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, comprensivo dell'Allegato tecnico con decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata biennale (Allegato A) ai sensi combinato disposto dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 36/2023 art. 7 comma 4;
- per le finalità sopra riportate, di autorizzare, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, la variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con DGR n. 26 del 20.01.2025, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l'importo di €115.000,00, così come indicato nella "copertura finanziaria" del presente provvedimento;

- la stipula interverrà immediatamente a valle dell'approvazione del presente "atto di indirizzo".

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione compensativa al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con DGR n. 26 del 20.01.2025, ai sensi dell'art. 51, comma 2. Del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

BILANCIO AUTONOMO

CRA: 12.06 – SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA

Spesa ricorrente – Codice UE:08 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

Capitolo	Declaratoria	Missione Programma Titolo	P.D.C.F.
CNI U _____	Spesa per la convenzione in materia di Catasto energetico regionale – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	17.01.01	U.1.04.01.01.000

VARIAZIONE COMPENSATIVA DI BILANCIO

Spesa ricorrente – Codice UE:08 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

CAPITO LO DI SPESA	DECLARATORIA	MISSIONE PROGRAM MA TITOLO	P.D.C.F.	VARIAZION E E.F. 2025 COMPETEN ZA E CASSA	VARIAZION E E.F. 2026 COMPETEN ZA	VARIAZION E 2027 E.F. 2026 COMPETEN ZA
U17010 01	SPESE FUNZIONAMEN TO CATASTO	17.01.01	U.1.03.02.99. 000	- € 30.000,00	- € 50.000,00	- € 35.000,00

	ENERGETICO REGIONALE QUOTA BILANCIO INDISTINTO					
<u>CNI</u> <u>U</u> -	SPESA PER LA CONVENZIONE IN MATERIA DI CATASTO ENERGETICO REGIONALE – TRASFERIMENT I CORRENTI AD AMMINISTRAZI ONI CENTRALI	17.01.01	U.1.04.01.01. 000	+ € 30.000,00	+ € 50.000,00	+ € 35.000,00

La copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento, a seguito della variazione sopra riportata, è a valere, per euro 115.000,00, sullo stanziamento del seguente capitolo:

CNI U _____ “Spesa per la convenzione in materia di Catasto energetico regionale – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali”, Missione 17 Programma 1, P.D.C.F. U.1.04.01.01.000, con esigibilità:

E.F. 2025: euro 30.000,00; E.F. 2026: euro 50.000,00; E.F. 2027: euro 35.000,00.

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.

All'assunzione dell'impegno di spesa e all'adozione dei conseguenti atti di liquidazione provvederà il dirigente della Sezione Transizione Energetica o suo delegato.

Al fine di dare seguito a quanto disposto all'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 e ss.mm.ii. di istituzione del Catasto energetico regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazioni energetica, e di assegnare le somme necessarie per la copertura finanziaria dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ENEA e Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, per l'importo di € 115.000,00, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lettera d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare lo schema dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ENEA e Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, comprensivo dell'allegato tecnico (Allegato A) relativo alla gestione e aggiornamento del sistema automatizzato del catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (APE) e del catasto degli impianti termici ubicati nel territorio regionale e la creazione e gestione del Catasto Energetico Unico regionale (CEU) come da L.R. 36 del 5 dicembre 2016 e s.m.i.;
2. di riferire che l'accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata biennale, con possibilità di eventuale rinnovo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 36/2023 art. 7 comma 4;

3. di autorizzare, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con DGR n. 26 del 20/01/2025, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l'importo di € 115.000,00 (centoquindicimilaeuro), così come indicato nella "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e agli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm. ii;
5. di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 15 giugno 2023, n.18;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale";
8. di notificare, il presente provvedimento, a cura della Sezione Transizione Energetica, ad ENEA e Responsabile della Transizione Digitale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Funzionario E.Q.
Dot.ssa Anna Grazia Lanzilotto



Il Funzionario E.Q.
Dot.ssa Claudia Somma



IL DIRIGENTE della Sezione Transizione Energetica:
Ing. Francesco CORVACE



La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.



Gianna Elisa
Berlingiero
30.09.2025
13:38:59
GMT+02:00

La Direttrice del Dipartimento "Sviluppo Economico"
Avv. Gianna Elisa BERLINGERIO

Il Presidente della Giunta, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta
dott. Michele EMILIANO



Michele
Emiliano
03.10.2025
12:57:51
GMT+02:00

La sottoscritta esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

La Dirigente della Sezione Bilancio e
Ragioneria o suo delegato



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 06/10/2025 17:03
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dalla pagina successiva seguono gli allegati (*Schema di accordo comprensivo di allegato tecnico*), le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1 fino a pagina 17).

ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:**ENEA E REGIONE PUGLIA-SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA****PREMESSO CHE:**

1. un accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione in combinato disposto dell'art. 15 della L. n. 241/1990 dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 nel caso in cui regoli la realizzazione di obiettivi di interesse comune alle parti, con una reale suddivisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

La collaborazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al proseguimento di **obiettivi di interesse comune** non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con **competenze diverse**;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione **di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune**, in un'ottica **esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni**;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, **purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti**;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dal presente Accordo.
2. la conformità di tali accordi con la normativa europea è stata verificata dalla giurisprudenza dapprima con riferimento alla direttiva 2004/18/CE, e, successivamente, con riferimento all'art. 12, comma 4 della direttiva 2014/24/UE.
 3. l'accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza

generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo;

4. l'ENEA è un Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, posto sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica, ex articolo 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55;
5. è un Ente finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
6. nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla definizione e attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e l'assistenza nei percorsi di qualificazione ambientale di aree e distretti industriali e fornisce supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
7. la Divisione DUEE-SAIP, tra le attività che istituzionalmente svolge sul territorio, fornisce anche consulenza e supporto tecnico-scientifico in materia energetica a Regioni, Enti locali, sistema produttivo e operatori di settore per assicurare la più ampia applicazione della legislazione energetica sul territorio nazionale, svolge altresì un'importante azione di raccordo tra i decisori del settore pubblico e privato, locale e nazionale;
8. l'articolo 22 della direttiva EED 2002/93/CE e l'articolo 18 della direttiva EPBD 2002/91/CE forniscono indicazioni sulle caratteristiche principali degli Sportelli Unici per l'efficienza energetica e chiedono agli Stati Membri, in cooperazione con gli enti locali, di renderli obbligatori su tutto il territorio. Secondo i requisiti indicati, gli Sportelli Unici dovranno avere carattere locale con un livello territoriale che potrebbe essere regionale o comunale;
9. ENEA dal 2020 è partner scientifico di Città metropolitana di Milano per la definizione e

realizzazione di uno Sportello Unico metropolitano (one-stop shop) per la riqualificazione energetica degli edifici privati
<https://www.cittametropolitana.mi.it/Deciwatt/>;

10. ENEA dal 2023 è partner del progetto Life EU Peers per il quale ha realizzato una comunità di pratica di Sportelli Unici per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali privati. Tra le altre attività previste dal progetto, ha realizzato e gestisce la Comunità di Pratica italiana;
11. ai sensi del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., deve essere redatto l'attestato di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, nonché nei casi di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari;
12. il D. Lgs. n. 28/2011, all'art. 13, prescrive l'obbligo, a partire dal 01/01/2012 di riportare in tutti gli annunci commerciali per il trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari il relativo indice di prestazione energetica;
13. il D.M. 26/06/2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), allegato 1, al punto 7.1.5 prescrive l'obbligo di registrazione dell'attestato di prestazione energetica;
14. la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, all'art. 18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria;
15. le norme contenute nel D.Lgs. n. 192/2005, ed in particolare l'art. 17, prevede che "i decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione o provincia autonoma";
16. l'art. 6 del sopracitato D.M. 26/06/2015 recita: "le regioni e le province autonome che,

alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in ottemperanza alla Direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Decreto, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida";

17. il D.P.R. n. 74/2013 pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che possono essere recepiti attraverso una specifica normativa;
18. l'ENEA ha realizzato il sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che contiene la banca dati nazionale degli attestati che dialogherà con i vari sistemi regionali; il SIAPE è stato realizzato e viene gestito da ENEA con lo scopo primario di restituire una immagine dettagliata dello stato dell'arte della riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale;
19. l'ENEA, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in collaborazione con il Comitato Termotecnico Italiano ha elaborato, in tal senso le "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del Decreto legislativo n. 192/2005 e del D.P.R. n. 74/2013". La versione finale di tale documento è stata esaminata anche dal Coordinamento Interregionale Energia della Conferenza Stato-Regioni;
20. tra le attività poste in capo alle regioni dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal relativo D.P.R. n. 74/2013 vi è anche quella di istituire un Catasto degli Impianti termici che deve interloquire con il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica;
21. l'ENEA ha già realizzato applicazioni per l'Efficienza Energetica relative alle dichiarazioni ai fini delle detrazioni fiscali L. 296/2006 per gli anni 1997-2016;
22. l'elaborazione dei dati del Catasto energetico regionale è gestita da ENEA attraverso un sistema orientato ad una attività di ricerca specifica finalizzata;
23. in data 21/09/2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia ed Enea avente per oggetto: "Progettazione e realizzazione di un Sistema automatizzato per la Gestione del Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (APE) e del

Catasto degli Impianti Termici ubicati nel territorio regionale” approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 807 del 2017 e con termine previsto al 30 giugno 2022;

24. la suddetta Convenzione è stata successivamente prorogata, giusto atto integrativo approvato con Determinazione Dirigenziale n.42 del 16/03/2021, fino al 30/06/2025;
25. con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 8 del 23/01/2020 è stata attivata la Piattaforma APE Puglia e approvata la guida on line per la fruizione del sistema informatico;
26. con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 105 del 22/05/2023 è stata disposta l’attivazione del Catasto Regionale di secondo livello CIT PUGLIA, ai sensi della L.R. 36 del 5/12/2016, attraverso la piattaforma disponibile sul “Sistema Puglia” della Regione Puglia denominata “CIT PUGLIA”;
27. con Verbale n.00395660 del 14/07/2025 è stata approvata la relazione finale sulle attività relative alla Convenzione tra Regione Puglia ed ENEA sottoscritta in data 21/09/2017, che, pertanto è da ritenersi definitivamente conclusa in data 30/06/2025;
28. i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

ATTESO CHE:

- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE e del combinato disposto dell'art. 15 della L.n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione delle attività;
- con la sottoscrizione del presente Accordo, l'ENEA dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto del presente Accordo.

Tutto quanto premesso e considerato**TRA**

la **Regione Puglia** (nel seguito indicata come Regione) con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, Codice Fiscale 80017210727 e Partita IVA n. 01105250722 rappresentata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica _____

PEC : servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.it

E

l'**Agenzia azionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile** (nel seguito indicata come ENEA), con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Thaon Di Revel 76, Codice Fiscale 01320740580 e Partita IVA 00985801000, in persona del Dir. del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE) _____, dall'altra parte,

PEC: enea@cert.enea.it

(Regione ed ENEA nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti"), si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1. - OGGETTO E FINALITA'

Regione Puglia ed ENEA con il presente Accordo si impegnano a collaborare, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, alle seguenti attività:

A) Gestione ed aggiornamento di un sistema automatizzato per il Catasto degli Attestati di

Prestazione Energetica degli Edifici (APE) ;

- B)** Gestione ed aggiornamento del Catasto degli Impianti Termici ubicati nel territorio regionale;
- C)** Azioni di info-formazione sul territorio regionale in merito alla normativa. Azioni di divulgazione dei risultati raggiunti;
- D)** Creazione e gestione del Catasto Energetico Unico Regionale (CEU);
- E)** Supporto alla Regione per lo sviluppo di uno Sportello Unico regionale del tipo *One-Stop Shop* (indicato dalle direttive 2023/1971 all'art.22 e 2024/1275 all'art.18);
- F)** Supporto alla Regione puglia per risoluzione delle problematiche avanzate dalle Autorità competenti, così come definite dalle L.R. 36/2016.

Le attività e l'impegno delle Parti sono dettagliate nell' **ALLEGATO TECNICO DELL'ACCORDO**, parte integrante del presente documento.

ART. 2. - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo avrà una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

ART.3. – PROROGA

Le attività oggetto del presente accordo, qualora non concluse nel termine di durata previsto al precedente articolo 2, anche per cause di sospensione delle stesse per motivi di natura tecnico-scientifica- amministrativa, potranno essere oggetto di proroga, previo accordo scritto tra le parti, senza ulteriore aggravio di costi per le parti.

ART. 4. – RINNOVO DELL'ACCORDO

Le parti, previo accordo scritto, potranno rinnovare eventualmente, di altri 24 (ventiquattro) mesi le attività previste dalla presente collaborazione.

ART.5 ONERI FINANZIARI E COSTI

Regione Puglia ed ENEA partecipano all'accordo in oggetto, ciascuno nell'attuazione della propria missione istituzionale.

La Regione, in relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente accordo, riconosce ad ENEA, a titolo di rimborso delle spese sostenute, e senza che le stesse costituiscano alcuna

forma di corrispettivo, un importo massimo di **€ 115.000,00 (Euro centoquindicimila/00)** così suddiviso:

Attività A - Gestione ed aggiornamento di un sistema automatizzato per il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (APE)

€ 52.000,00 (Euro cinquantaduemila/00) di cui:

- 25.000 € (Euro venticinquemila/00) per ogni annualità di gestione del Sistema;
- 2.000,00 € (Euro duemila/00) per le attività di aggiornamento così come dettagliate nell'Allegato Tecnico.

Attività B - Gestione ed aggiornamento del Catasto degli Impianti Termici ubicati nel territorio regionale

€ 33.000,00 (Euro trentatremila/00) di cui:

- 15.000 € (Euro quindicimila/00) per ogni annualità di gestione del Sistema;
- 3.000,00 € (Euro tremila/00) per le attività di aggiornamento così come dettagliate nell'Allegato Tecnico.

Attività C - Azioni di info-formazione sul territorio regionale in merito alla normativa. Azioni di divulgazione dei risultati raggiunti.

2.000,00 € (Euro duemila/00)

per le attività così come descritte nell'Allegato Tecnico.

Attività D - Creazione e gestione del Catasto Energetico Unico Regionale (CEU)

6.000,00 € (Euro seimila/00)

Attività E – Supporto alla Regione per lo sviluppo di uno Sportello Unico regionale del tipo One-Stop Shop indicato dalle direttive 2023/1971 all'art.22 e 2024/1275 all'art.18

10.000,00 € (Euro diecimila/00)

Attività F-Supporto alla Regione Puglia per risoluzione delle problematiche avanzate dalle Autorità competenti, così come definite dalle L.R. 36/2016.

12.000,00 € (Euro dodicimila/00)

**ART. 6. – MODALITA' E TERMINI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO E DI
RENDICONTAZIONE**

La Regione erogherà i rimborsi concordati mediante Bonifico Bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle Note di Debito da parte ENEA sul conto:

-Contabilità Speciale Banca d'Italia c/o la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Le Note di Debito dovranno essere emesse, previo invio da parte di ENEA di una Relazione tecnico-economica sulle attività svolte e con il resoconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritta dai soggetti di cui all'art.6, ed inviate via pec entro 15 (quindici) giorni dal termine dell'annualità.

Le stesse saranno emesse secondo le seguenti modalità:

1° Nota di debito per un importo che verrà definito in base alla rendicontazione trasmessa da ENEA per un contributo massimo di € 60.000,00(Euro sessantamila/00) per la I^ annualità:

Attività A – 27.000,00 € (25.000 € per la I^ annualità di gestione del Sistema; 2.000,00 € per le attività di aggiornamento).

Attività B – 18.000,00 € (15.000 € per la I^ annualità di gestione del Sistema; 3.000,00 € per le attività di aggiornamento).

Attività C – 1.000,00 € per il I^ evento.

Attività D - 3.000,00 € per la I^ annualità

Attività E - 5.000,00 € per la I^ annualità

Attività F- 6.000,00 € per la I^ annualità

2° Nota di debito per un importo che verrà definito in base alla rendicontazione trasmessa da ENEA per un contributo massimo di € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) per la II^ annualità:

Attività A – 25.000 € per la II^ annualità di gestione del Sistema.

Attività B –15.000 € per la II^ annualità di gestione del Sistema.

Attività C – 1.000,00 € per il II^ evento.

Attività D - 3.000,00 € per la II^ annualità.

Attività E - 5.000,00 € per la II^ annualità.

Attività F – 6.000,00 € per la II annualità

L'ENEA è esclusa dall'ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in quanto la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato. (par. 2.5 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n.556/2017 ANAC).

Relativamente alla rendicontazione economica, ENEA presenterà alla Regione un riepilogo delle spese sostenute e comprovate da idonea documentazione, in particolare:

- per la voce relativa alle spese di PERSONALE, report con il riepilogo delle ore/uomo dedicate all'attività oggetto del presente atto (con indicazione del nome, matricola, livello, costo orario, periodo di riferimento);
- per la voce relativa agli ACQUISTI, copia delle fatture;
- per la voce relativa alle MISSIONI, copia dei consuntivi di missione.

A conclusione di ogni annualità prevista dal presente accordo ENEA trasmetterà le relazioni tecnico economiche delle attività svolte che saranno verificate dalla Sezione competente entro 30 (trenta) giorni dall'invio delle stesse. A valle della verifica effettuata ENEA potrà emettere la relativa nota di debito.

ART. 7. - RESPONSABILI

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente Accordo e che provvedono a programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo, sono:

- per la Regione Puglia _____ – Tel. _____ – e-mail: _____

- per l'ENEA _____ per le attività A, B, C e D - Tel. _____ Tel. _____ – e-mail: _____

ART.8 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

(P.I.A.O.)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente atto.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente dovessero recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che disciplinano l'accesso anche con riguardo dal D. Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dover effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi al contenuto dei seguenti atti, consultabili sui rispettivi siti istituzionali nella sezione "Amministrazione trasparente":

- a) Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con DGR n. 1513 del 11/11/2024 e Piano Integrato di Attività e Organizzato della Regione Puglia per gli anni 2025-2027 approvato con DGR n. 50 del 29/01/2025;
- b) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) ENEA 2024/2026 – sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" pubblicato sul sito internet dell'ENEA alla sezione "Amministrazione Trasparente";
- d) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti ENEA.

ART. 9. - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Gli obblighi di riservatezza rimarranno in vigore per tutta la durata del presente Accordo e, comunque, fino a cinque anni dalla data di scadenza dello stesso.

ART. 10. - TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs.

196/2003, D. Lgs n. 196/2018 recepimento GDPR UE 679/2016.

ART.11. -DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI

Il software di gestione del sistema è di proprietà di ENEA che lo concede in uso non esclusivo alla Regione in funzione della durata del presente Accordo.

La licenza si intende concessa alla Regione allo scopo di gestire le modalità di acquisizione degli Attestati di Prestazione Energetica relativi agli edifici ricadenti sul territorio regionale, con modalità di accesso diretto alle banche dati.

La Regione non può sub-licenziare, cedere o trasferire a terzi la licenza concessa da ENEA.

I dati e le informazioni scaturenti dall'elaborazione effettuata sugli stessi dalla Regione, saranno nella piena ed esclusiva disponibilità della Regione, che potrà farne qualsiasi uso necessario per le proprie finalità, dal monitoraggio all'incrocio con altri dati dei diversi Servizi, all'invio a soggetti comunque interessati, al confronto con altre Amministrazioni Pubbliche o Private e/o Autorità, ecc.

Resta salvo il diritto di ENEA di utilizzare i dati per finalità di studio, elaborazione e pubblicazioni.

La Regione potrà pubblicizzare la collaborazione di cui al presente Accordo, ma non utilizzare il logo ENEA senza espressa autorizzazione di quest'ultima.

Alla scadenza del presente Accordo i dati resteranno nella piena disponibilità della Regione.

ART. 12. – RISOLUZIONE

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

ART. 13. - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente Accordo nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Bari. (art. 133, comma.1, Codice del processo amministrativo).

ART. 14. - ONERI FISCALI

La registrazione del presente Accordo sarà effettuata in caso d'uso dalla Parte che ne avrà

interesse a sua cura e spese.

L'ENEA assolve l'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016
rilasciata dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio.

ART. 15. - ATTIVITÀ NEGOZIALE

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Puglia

Per l'ENEA

ALLEGATO TECNICO

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse e degli obiettivi di cui all'art. 1, Regione Puglia ed ENEA con il presente Accordo si impegnano a collaborare, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, alle seguenti attività.

La Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica:

- individua le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui all'art. 1 dell'Accordo;
- coordina il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale delle politiche Energetiche;
- mette a disposizione le proprie risorse e competenze tecniche e professionali, per il conseguimento degli obiettivi oggetto del presente accordo, assicurandone il coordinamento delle risorse impegnate nelle attività di front office con i cittadini, i certificatori energetici e le autorità competenti ed altri Stakeholder comunque individuati;
- mette a disposizione risorse finanziarie, come indicato all'art. 3 del presente Accordo.

Per quanto concerne le singole attività, la **Regione**:

A) Gestione ed aggiornamento di un sistema automatizzato per il Catasto degli Attestati di

Prestazione Energetica degli Edifici (APE):

- fornisce attività di gestione e front office del Catasto APE;

- fornisce ad ENEA i dati annuali richiesti per la redazione dei rapporti nazionali;
- risposta e interazione con ENEA per le risposte ai quesiti tecnico- informativi che pervengono dagli utenti del catasto APE;
- fornisce eventuali aggiornamenti normativi regionali sul tema dell'efficienza energetica al fine di aggiornare il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (APE);

B) Gestione ed aggiornamento del Catasto degli Impianti Termici ubicati nel territorio regionale:

- fornisce attività di gestione e front office del Catasto Impianti Termici;
- fornisce eventuali aggiornamenti normativi regionali sul tema dell'efficienza energetica al fine di aggiornare il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (APE);
- fornisce ad ENEA l'elenco degli Ispettori Impianti Termici, gestito secondo le modalità previste dalla L.R n. 36/2016 e dalle disposizioni attuative di Deliberazioni di Giunta Regionale di settore;

C) Azioni di info-formazione sul territorio regionale in merito alla normativa. Azioni di divulgazione dei risultati raggiunti:

- organizzazione di incontri info/formativi con i tecnici, certificatori, Autorità Competenti e con gli altri stakeholder presenti sul territorio;
- organizzazione di incontri divulgativi sui risultati raggiunti sul territorio regionale;
- raccolta dei bisogni formativi specifici del settore.

D) Creazione e gestione del Catasto Energetico Unico Regionale (CEU)

- fornisce attività di gestione e front office del CEU;
- fornisce i requisiti e le informazioni necessarie ad Enea per la creazione e gestione del portale;

E) Supporto alla Regione per lo sviluppo di uno Sportello Unico regionale del tipo one-stop shop indicato dalle direttive 2002/91/CE all'art.22 e 2006/123/CE all'art.18

- fornisce i contenuti e requisiti per lo studio e la realizzazione di una rete stabile di infrastrutture e servizi territoriali di ONE STOP SHOP per l'efficienza energetica a livello territoriale anche con l'utilizzo eventuale di spazi pubblici.

F) Supporto alla Regione Puglia per risoluzione delle problematiche avanzate dalle Autorità Competenti, previste ed individuate dalla L.R. 36/2016:

- condivide con ENEA eventuali problematiche derivanti dall'uso del catasto degli impianti termici da parte delle Autorità Competenti.

L'ENEA:

- assicura, attraverso i Responsabili indicati all'art. 5 del presente Accordo il necessario coordinamento con la Sezione Transizione Digitale della Regione;
- declina operativamente le fasi di esecuzione delle attività, delle azioni e dei relativi contenuti dell'Accordo mettendo a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività;

Le parti s'impegnano ad operare in conformità alle procedure comunitarie, nazionali e regionali vigenti di settore, nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici.

A) Gestione ed aggiornamento di un sistema automatizzato per il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (APE)

Questa attività prevede la gestione ordinaria del Catasto degli APE e i seguenti aggiornamenti:

- inserimento del modulo "estrazione campione 2%" da inviare alla Regione per l'avvio dei Controlli previsti dalla normativa vigente;
- accesso al Portale APEPUGLIA per gli organismi competenti (l'elenco delle persone da autorizzare dovrà essere fornito ad ENEA dalla Regione);
- aggiornamento delle modalità di pagamento telematico;
- inserimento di un sistema per permettere al singolo cittadino di poter consultare la validità di un APE di un edificio attraverso i dati catastali e il codice identificativo;
- l'inserimento dell'elenco degli Ispettori incaricati del controllo degli APE nel Portale APEPUGLIA che verrà inviato ad ENEA dalla Regione;
- si rende disponibile, inoltre, a valutare, sulla base delle specifiche richieste che perverranno dalla Regione (RTD della Regione Puglia) la fattibilità tecnica per la realizzazione di un sistema Open Data che sarà oggetto di successiva integrazione al

presente Accordo.

Gli aggiornamenti verranno realizzati dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività e termineranno dopo 12 (dodici) mesi.

B) Gestione ed aggiornamento del Catasto degli Impianti Termici ubicati nel territorio regionale

Questa attività prevede la gestione ordinaria del Catasto degli Impianti Termici e sono previsti i seguenti aggiornamenti:

- l'inserimento dell'elenco degli Ispettori Impianti Termici fornito dalla Regione, che possa essere di pubblica consultazione secondo le modalità previste dalla L.R n. 36/2016 e dalle disposizioni attuative di Deliberazioni di Giunta Regionale di settore.

Gli aggiornamenti verranno realizzati dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività e termineranno dopo 12 (dodici) mesi.

C) Azioni di info-formazione sul territorio regionale in merito alla normativa. Azioni di divulgazione dei risultati raggiunti.

Questa attività prevede il supporto alla Regione per l'organizzazione di n. 2 (due) incontri con i certificatori sulla normativa e obblighi in tema di certificazione edifici.

D) Creazione e gestione del Catasto Energetico Unico Regionale (CEU)

Il Catasto Energetico Unico Regionale (CEU) verrà realizzato dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività e terminerà dopo 6 (sei) mesi.

E) Supporto alla Regione per lo sviluppo di uno Sportello Unico regionale del tipo one-stop shop indicato dalle direttive 2023/1971 all'art.22 e 2024/1275 all'art.18.

Dall'esperienza pregressa e dalle competenze acquisite attraverso i progetti di one-stop shop ENEA elaborerà, con la collaborazione della Regione, delle Linee Guida per la definizione dello Sportello Unico Regionale per la promozione della riqualificazione energetica degli edifici.

Le Linee Guida verranno realizzate attraverso degli incontri di *capacity building* finalizzati a definire il contesto, la struttura e il percorso da intraprendere per la realizzazione dello Sportello Unico.

F) Supporto alla Regione Puglia per risoluzione delle problematiche avanzate dalle Autorità

Competenti, previste ed individuate dalla L.R. 36/2016.

L'attività prevista consente di supportare le Autorità Competenti al fine di superare le difficoltà in merito al trasferimento dei dati sul portale Regionale CIT Puglia, nonché di fornire riscontro in merito alle problematiche relative all'interpretazione e applicazione normativa di settore.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ERI	DEL	2025	19	03.10.2025

ACCORDO REGIONE PUGLIA E AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) AI FINI DELLA L.R. N. 36/2016 #CATASTO ENERGETICO REGIONALE# PER L'IMPORTO TOTALE DI €115.000,00. VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 E PLUR. 2025-2027, PREVIA ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA AI SENSI ART. 51 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-PAOLINO GUARINI



**Paolino
Guarini**

Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 06/10/2025 17:03
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

